

## Decreto 12 novembre 1996, n. 612

*Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.454.*

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: <<Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia>> ;

Visto, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;

Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

### **ADOTTA**

il seguente regolamento:

#### **Art.1**

1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo da 10.000.000 e fino a 3 miliardi, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché

al consolidamento di passività onerose quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica nella misura del 70% della perdita subita.

4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 50% della perdita.

5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:

a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a lire 200 milioni;

b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a lire 200 milioni e fino a lire 1,5 miliardi, riferiti alla singola banca.

6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.

## **Art. 2.**

1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al Fondo, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30% dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale è ridotta allo 0,25% per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni di credito agrario garantibili dal Fondo. La contribuzione stessa è a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed è integrata dallo 0,05% dell'importo complessivo del credito erogato e garantito dal Fondo nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del Fondo stesso. L'aliquota dello 0,05% è elevata per un anno allo 0,15% per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unità, salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti è inferiore ad una cifra da stabilirsi dal Fondo ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

2. La misura delle trattenute può essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta del Fondo da sottoporre al Ministero del tesoro.

3. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta è commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.

4. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal Fondo entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale;

### **Art. 3.**

1. Le banche trasmettono al Fondo gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria, con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Fondo stesso.

2. Il Fondo può inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.

### **Art. 4.**

1. L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria è giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, può autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.

2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonché da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.

3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, e qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 100 milioni la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali è necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante può assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.

### **Art. 5.**

1. Le banche segnalano al Fondo l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonché l'esito della procedura stessa.

2. La malleveria sussidiaria del Fondo è altresì attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca può, ferma restando la necessità di un assenso preventivo da parte del Fondo, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del Fondo sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.

3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al precedente comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del Fondo, può accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del Fondo viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.

4. La garanzia sussidiaria del Fondo copre la perdita risultante per rate insolute e capitale residuo, oltre gli interessi al tasso contrattuale dalla data della prima inadempienza fino alla data di avvio della procedura esecutiva sulla garanzia primaria e, comunque, per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Sull'ammontare complessivo così ottenuto vengono riconosciuti gli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di avvio a quella di chiusura della procedura esecutiva primaria, nonché le spese processuali e di esecuzione.

5. Nelle istruzioni applicative emanate dal Fondo ai sensi del successivo art. 9, sono stabilite le modalità per la determinazione delle perdite da rimborsare.

6. Per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il Fondo determina la perdita da ripianare, rimborsando il capitale residuo individuato in base al piano di ammortamento al tasso contrattuale. Sulla somma così determinata, si applica quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.

7. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal Fondo entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il Fondo corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.

#### **Art. 6.**

1. La garanzia del Fondo non è operante quando la perdita sofferta dalla banca è dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonché nello svolgimento della procedura esecutiva.

2. La garanzia del Fondo non è inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non è stata acquisita la documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze:

a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la veridicità delle informazioni fornite e dalla quale risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario;

b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalla visura alla centrale rischi disponibile nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale è valida la prima informazione richiesta;

c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 0.30 per le cooperative e a 0,50 per le altre imprese;

d) indebitamento bancario a breve superiore ai 60% dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50% per le altre imprese;

e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della <<gestione caratteristica>> per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti.

I dati di cui alle lettere c), d), vanno riferiti all'ultimo bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al più recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione contabile esistente. A quest'ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera e).

3. Sono, inoltre, motivi di decadenza della garanzia del Fondo:

a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalità stabilite dal Fondo nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive;

b) il ritardo non giustificato e 1a non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;

c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;

d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi; .

e) le cessioni del credito salvo quelle effettuate nei confronti di banche o in forza di disposizioni di legge.

4. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarità dell'operazione, il Fondo può effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.

#### **Art. 7.**

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore inadempiente o dei garanti ne fa ravvisare la convenienza, la banca, dopo aver fruito della garanzia del Fondo, promuove, nell'interesse dello stesso, le azioni di recupero delle perdite sofferte, dandone tempestiva e periodica informazione al Fondo stesso.

2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.

3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:

a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi è un effettivo recupero di somme;

b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;

c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse;

d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

#### **Art. 8.**

1. Il Fondo non richiede nè restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a lire cinquecentomila.

#### **Art. 9.**

1. Il Fondo emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

#### **Art.10**

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni deliberate dalle banche a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1996

*il Ministro: CIAMPI*